

STUDIO DI SPIRITO

CONSULENZA FISCALE SOCIETARIA E CONTABILE

MARIO DI SPIRITO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

Circolare n. 4

del 16/12/2016

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

NUOVI LIMITI PRELIEVO CONTANTI

Tra le semplificazioni introdotte nel disegno di legge di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, arriva anche lo stop alle presunzioni legali sui prelevamenti bancari non giustificati dalle imprese. Modificando l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, il pacchetto semplificazioni ha, infatti, introdotto un parametro quantitativo sulla base del quale la presunzione che, nell'ambito degli accertamenti finanziari, trasforma i prelievi non giustificati in ricavi non dichiarati, non opererà per i prelievi di importo superiore a 1.000 euro giornalieri fino a concorrenza di 5.000 euro mensili.

Tra gli emendamenti al [D.L. n. 193/2016](#), approvati dalla Camera, si introduce un limite all'operare delle presunzioni relative ai prelievi bancari non giustificati dalle imprese nell'ambito degli accertamenti bancari.

La norma, inserita con il c.d. pacchetto Semplificazioni, interviene su un duplice fronte, modificando l'art. 32, comma 1, [D.P.R. n. 600/1973](#).

Occorre premettere che, nella formulazione normativa attualmente in vigore, gli uffici possono porre a base delle rettifiche i prelevamenti non giustificati di imprese e professionisti, riqualificandoli come ricavi o compensi qualora il contribuente non ne indichi il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Ciò sulla base di una presunzione per cui tali prelievi si qualificerebbero come spese per corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi a loro volta reimpiegati nella produzione di componenti positivi di reddito non dichiarati.

Le novità introdotte dal [D.L. n. 193/2016](#) all'art. 32 sono due.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58

C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586

info@studiodispirito.it
www.studiodispirito.it

Compensi dei professionisti

La prima elimina la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti desumibili dai rapporti bancari e dalle inerenti operazioni di prelievo.

Peraltro, la presunzione relativa ai prelevamenti dai conti correnti dei professionisti era già stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228 del 2014, che ha sancito l'inoperatività della norma introdotta dall'art. 1, commi 402 e 403, legge n. 311/2004, per i possessori di redditi di lavoro autonomo.

La Corte ha, infatti, ritenuto arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari eseguiti da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo, a sua volta, sia produttivo di un reddito.

Parametro quantitativo per le imprese

Passando alla seconda modifica, relativa alle imprese, il disegno di legge di conversione del decreto fiscale introduce all'art. 32, comma 1, n. 2 un parametro quantitativo in base a cui la presunzione di evasione non può operare con riferimento ai prelievi non superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque a 5.000 euro mensili.

La novità va accolta con favore poiché introduce uno "scudo" sui prelevamenti operati per le spese di "sopravvivenza quotidiana" soprattutto da parte dei piccoli imprenditori e artigiani in regime contabile semplificato.

Ad esempio

Si pensi al caso di un titolare di impresa individuale che effettui, in giorni diversi dello stesso mese, quattro prelevamenti bancari non giustificati, ciascuno per un importo di 1.000 euro.

Mentre in passato la presunzione sarebbe comunque scattata a prescindere dall'importo della somma non giustificata, secondo la nuova formulazione la stessa non opererebbe poiché i suddetti prelievi non determinano il superamento della "franchigia" giornaliera né di quella mensile.

Cosa succede se si supera la soglia?

Secondo il testo della norma è legittimo ritenere che, una volta superata anche una sola delle due suddette soglie, la presunzione operi limitatamente all'eccedenza dei prelevamenti non giustificati.

Il punto, tuttavia, meriterebbe un chiarimento ufficiale.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58
C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586
info@studiodispirito.it
www.studiodispirito.it

Ad esempio

Riprendendo l'esempio precedente, se i prelievi non giustificati nel mese fossero stati dieci invece di quattro (sempre di 1.000 euro ciascuno), la presunzione dovrebbe operare solo limitatamente all'importo di 5.000 euro (ossia la somma totale prelevata di 10.000 euro al netto della franchigia di 5.000 euro).

Versamenti non giustificati

Da rilevare, infine, che la norma non reca alcuna modifica per quanto concerne i versamenti non giustificati.

Con riferimento a tali somme, pertanto, la presunzione di cui all'art. 32 continuerà ad operare a prescindere dal relativo importo, sia per i titolari di reddito d'impresa sia per gli esercenti arti e professioni.

VIA VIRGINIA AGNELLI, 100

TEL. 06 37 50 10 75 FAX 06 37 51 99 58
C.F. DSPMRA67T09H501V P.I. 10258670586
info@studiodispirito.it
www.studiodispirito.it